



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il Tribunale, in persona del Giudice dr. Nicoletta Orlandi, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.
63898/2019

letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da _____,
nata in _____ il _____, nei confronti del Ministero
dell'Interno, della Questura di _____ e della Questura di _____;
osservato che con decreto emesso *inaudita altera parte* in data
17/10/2019 è stata dichiarata l'illegittimità del trattenimento
della ricorrente presso il CPR di Ponte Galeria ed il diritto
della sig.ra _____ al riesame della sua domanda di protezione
internazionale, presentata allegando fatti nuovi, ed a rimanere
nel territorio nazionale sino alla definizione del
procedimento, con ordine alla Questura di _____ di trasmettere
la domanda di protezione internazionale alla competente
Commissione Territoriale e di rilasciare alla ricorrente il
permesso soggiorno per richiesta di asilo, ai sensi dell'art. 7
d.lgs. 25 del 2008;
rilevato che il ricorso ed il decreto sopra indicato risultano
ritualmente notificati, nei termini fissati nel decreto, al
Ministero dell'Interno, alla Questura di _____ ed alla Questura



di presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, che non si è costituita in giudizio;

osservato che nell'udienza del 13/11/2019, fissata per la conferma, la modifica o la revoca del decreto, il difensore della ricorrente ha confermato che la sua assistita è stata rimpatriata in nella stessa data di presentazione del ricorso;

osservato che il difensore della sig.ra ha dichiarato che la ricorrente, con la quale è in contatto telefonico, ha interesse a coltivare la domanda di protezione internazionale; rilevato che il procuratore ha inoltre chiesto che la ricorrente sia autorizzata a rientrare in Italia al fine di poter comparire dinanzi alla competente Commissione Territoriale;

richiamate le considerazioni svolte nel decreto del 17/10/2019 in ordine al *fumus boni iuris* della richiesta della ricorrente di riesame della sua domanda di protezione internazionale da parte della Commissione Territoriale, non essendo demandata alla Questura la valutazione in ordine all'ammissibilità della domanda reiterata, e tenuto inoltre conto che nel caso in esame i nuovi elementi dedotti dalla ricorrente risultano provati dalla certificazione sanitaria allegata al ricorso, attestante che la stessa ha subito mutilazioni genitali;

ritenuto che va pertanto confermato il decreto con riferimento all'ordine alla Questura di di trasmissione della domanda alla competente Commissione Territoriale;

osservato, per quanto attiene alla domanda di autorizzazione della ricorrente al rientro in Italia, formulata in udienza, che occorre che su di essa si instauri il contraddittorio, mediante notifica alle controparti ed al Ministero degli Esteri, per quanto di competenza, previo deposito di memoria da parte della ricorrente per meglio articolare la sua richiesta,



evidenziando la sua attuale condizione in Nigeria ed i rischi ai quali è esposta in caso di ritardo nel rientro in Italia;
visto l'art. 669 *sexies*, commi 2 e 3, c.p.c.,

P.Q.M.

- 1) conferma il decreto in data 17/10/2019 nella parte in cui ha dichiarato il diritto di _____, nata in _____ il _____, di veder raccolta la sua richiesta di protezione internazionale con l'allegazione dei fatti nuovi, con ordine _____ alla Questura di _____, in persona del legale rappresentante, di trasmettere la domanda di protezione internazionale alla competente Commissione Territoriale;
- 2) assegna termine alla ricorrente sino al 10/12/2019 per il deposito di memoria esplicativa della domanda di autorizzazione al rientro nel territorio nazionale;
- 3) fissa per l'esame di tale domanda l'udienza del 10/1/2020, ore 12.00, con termine alla ricorrente sino al 20/12/2019 per la notifica del presente decreto e della memoria sopra indicata al Ministero dell'Interno, alla Questura di _____ ed al Ministero degli Esteri.

Si comunichi.

Roma, 20/11/2019

Il Giudice
dr. Nicoletta Orlandi

